

## Fondazione Antonio Carlo Monzino

### STATUTO

#### ART. 1

##### GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1 È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Antonio Carlo Monzino".
- 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice civile.
- 1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Antonio Carlo Monzino ETS".

#### ART. 2

##### SEDE

- 2.1 La Fondazione ha sede in Milano, in Corso Magenta 42.
- 2.2 il Consiglio di amministrazione potrà istituire sedi secondarie.

#### ART. 3

##### SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, sia in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità che con riferimento alle materie disciplinate dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017, sono identificate nelle seguenti (articolo 5 lettera i) CTS) organizzazione e gestione di attività, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione dell'educazione e della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Più in particolare, la Fondazione ha per scopo di promuovere l'alfabetizzazione e la pratica musicale per tutti, in particolare nell'educazione dei giovani, quale importante componente formativa e culturale della persona con ricadute di grande rilievo sociale, per il singolo e per la collettività, con provata efficacia per l'intero percorso della vita, agendo quale strumento di prevenzione e antidoto alla violenza, al bullismo e all'abbandono scolastico, ma anche per il recupero dal disagio sociale, favorendo comportamenti di inclusione e socializzazione.

La Fondazione, quale istituzione culturale permanente, raccoglie strumenti musicali d'epoca e di pregio per valorizzarli, facendone anche dono modale a enti musicali o istituzioni pubbliche musicali o altrimenti concedendone il godimento e l'utilizzo a scopo di formazione, esibizione o di impiego in concerti o manifestazioni musicali. Detta attività, compresa la conservazione, la manutenzione e l'eventuale restauro degli strumenti stessi, ha per oggetto in particolare la collezione Monzino di strumenti antichi ad arco, a plectro e a pizzico donata da Antonio Carlo Monzino e degli strumenti che le vengono affidati con analoghe finalità.


#### ART. 4

##### ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

- 4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017.
- 4.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
- a) promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali,



NOTAIO  
ANTONIO CARLO MONZINO



convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché spettacoli o altro tipo di iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e museale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

b) promuovere e svolgere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, volte all'arricchimento, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e scientifico;

c) promuovere e sviluppare attività didattica sia di aggiornamento sia formativa per le nuove professionalità, anche con progetti di formazione a distanza;

d) collaborare con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali per la conservazione, tutela, conoscenza e promozione, valorizzando il patrimonio affidato alla Fondazione stessa e garantendone la gestione, la fruizione e l'accesso al pubblico, anche mediante la creazione di biblioteche, musei, cineteche e centri di documentazione.

e) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

f) organizzare convegni, conferenze, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

g) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

i) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

j) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

k) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria, della multimedialità, degli audiovisivi in genere e del World Wide Web, nei limiti delle leggi vigenti in materia;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

n) Promuovere attività di raccolta fondi per singoli progetti, sia partecipando a bandi sia con eventi musicali o affini a scopo filantropico.

4.3 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

4.4 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al

Consiglio di amministrazione.

4.5 Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione potrà avvalersi di dipendenti, collaboratori e volontari, ai sensi della normativa applicabile.

#### ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi e rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 51.646 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata ed eventuali eccedenze di bilancio consuntivo che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dalle entrate da attività istituzionali nonché i proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività accessorie, strumentali e connesse a quelle istituzionali.
- dalle quote annuali ed eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti ai soci, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in relazione alle necessità ed al funzionamento della Fondazione; le quote annuali dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno;
- da ogni altra entrata che non sia espressamente destinata al fondo di dotazione.

#### ART. 6

##### BENI IN CONCESSIONE

6.1 La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili o immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario.

6.2 In ogni caso, i beni mobili o immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni o in caso di scioglimento della Fondazione.

#### ART. 7



PAOLA GIACCI DISTRETTO NOTARILE  
CANTÙ (VA) - 20080  
Handwritten signature: Paola Giacchi

#### ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

#### ART. 8

##### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono membri della Fondazione i Fondatori.

8.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### ART. 9 FONDATORI

9.1 Sono Fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

#### ART. 10 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di amministrazione;
- L'Organo di controllo;
- Il Revisore legale.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale, la Segreteria Amministrativa e il Comitato Scientifico.

#### ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente.

11.2 Sono membri di diritto del Consiglio per una durata illimitata di tempo Monzino Antonio, Monzino Vittoria, Monzino Carla, Monzino Alberto e Monzino Margherita. I fratelli e le sorelle Monzino provvederanno ad indicare con un documento scritto depositato presso la Fondazione un'unica persona, appartenente alla Famiglia Monzino e che condivida i principi e lo spirito originario della Fondazione, e che li sostituisca in caso di dimissioni, impedimento o decesso. E così saranno tenuti a fare i nuovi nominati appartenenti alla famiglia con i propri successori, per garantire continuità nel tempo ai fondatori Monzino. La nomina dei nuovi membri di diritto dovrà essere approvata dalla maggioranza dei membri di diritto in carica.

11.3 I membri di diritto possono recedere dalla carica di consiglieri dandone comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione.

11.4 I membri non di diritto sono nominati dalla maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di amministrazione.

11.5 I membri non di diritto del Consiglio di amministrazione, salvo dimissioni, morte o revoca, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.6 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nei punti 11.2 per i membri di diritto e 11.4 per i membri non di diritto. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.


11.7 Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.8 In particolare al Consiglio di amministrazione compete di:

- nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Presidente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 12.1 e il Vice Presidente e disporre la revoca;
- delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale o disporre la revoca;
- nominare Comitati Artistici Scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- deliberare sulla responsabilità degli Organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segretaria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e dallo Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- deliberare in merito alle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso indicata nel successivo articolo 16;
- emanare il Regolamento dei "Benemeriti della Fondazione" e delibera in merito. Il Consiglio di amministrazione potrà nominare "Benemeriti della Fondazione" le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini. I "Benemeriti" non assumono la qualifica di Fondatori e non hanno diritto di voto.
- svolgere ogni altro compito previsto dalla Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

11.9 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11.10 Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due

A circular stamp with illegible text around the perimeter is positioned over a large, flowing handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Roberto...'.

*Roberto...*

consiglieri, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque altro mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno otto giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

11.11 Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11.12 Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e in ogni caso delibera con la presenza di almeno tre membri ed a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere prese con voto palese.

11.13 Spetta al Consiglio la tenuta dei libri sociali.

11.14 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

11.15 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

11.16 Tutti i membri del Consiglio di amministrazione svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione dell'ufficio e preventivamente approvate.

#### ART. 12 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### VICEPRESIDENTE VICARIO

12.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è Antonio Monzino e durerà in carica a vita o fino a dimissioni. Successivamente, il Presidente del Consiglio dovrà essere nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri di diritto.

12.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

12.3 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.4 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

12.5 Nei confronti dei terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### ART. 13 DIRETTORE GENERALE

13.1 Al Direttore generale spettano i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con l'atto di nomina; egli partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione;

13.2 Il Direttore generale predispone il budget annuale entro il mese di novembre e il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la successiva approvazione.

#### ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

14.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, al quale si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

14.2 All'organo di controllo non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 15 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### ART. 16 VOLONTARI

16.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2 Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017 l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

16.3 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili; in tal caso il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.


#### ART. 17 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

#### ART. 18

##### CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82, RILASCIATA E SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DA ME  
NOTAIO PAOLA CIANCI CON SEDE IN SARONNO, CHE SI RILASCIA PER  
GLI USI CONSENTITI. SARONNO, 17 novembre 2023